

Testo originale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali

Concluso il 20 ottobre 2006

Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica Italiana,

in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970¹ concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, cui aderiscono entrambi i Paesi in qualità di Stati contraenti, nel rispetto delle normative in materia delle Parti,

in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali determinano la distruzione dei contesti di appartenenza,

consapevoli che la dispersione dei beni culturali e la perdita dei contesti rappresentano un danno per il patrimonio culturale dell'umanità,

nell'intento di contribuire alla salvaguardia e al mantenimento del patrimonio culturale e di contrastare le attività di trasferimento illecito di beni culturali,

convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante allo scopo,

nell'intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati ed esportati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(1) Il presente Accordo disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti.

(2) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per le categorie di beni culturali elencati nell'Allegato.

Art. II

(1) I beni culturali possono essere importati in una delle Parti contraenti se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esportazione dell'altra Parte contraente sono state rispettate. Se il diritto di una Parte contraente richiede

RS 0.444.145.41

¹ RS 0.444.1

un'autorizzazione per esportare beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali dell'altra Parte contraente.

(2) Nella dichiarazione doganale devono figurare:

- a. indicazioni sul tipo di bene culturale;
- b. dati il più possibile precisi sulla datazione e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

Art. III

(1) Una Parte contraente può promuovere un'azione contro l'altra Parte contraente per il rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente nel territorio di quest'ultima.

(2) L'azione può essere fatta valere di fronte ai giudici competenti della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.

(3) Per i presupposti dell'azione è determinante il diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.

(4) L'autorità competente ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo nella Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente attrice, secondo le sue possibilità e nel quadro dei mezzi a sua disposizione:

- a. nel localizzare il bene culturale;
- b. nell'individuare il giudice competente;
- c. nell'indicare i rappresentanti legali specializzati;
- d. ai fini della custodia e della cura conservativa del bene culturale fino al suo rimpatrio.

Art. IV

(1) La Parte contraente attrice deve dimostrare:

- a. che il bene culturale rientra in una delle categorie elencate nell'Allegato; e
- b. che è stato importato illecitamente nell'altra Parte contraente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

(2) Se la salvaguardia di un bene culturale non è garantita al momento del suo rimpatrio nel territorio della Parte contraente attrice a causa di conflitti armati, catastrofi naturali o altri eventi eccezionali che minacciano il patrimonio culturale di una Parte contraente, l'altra Parte contraente può sospendere l'esecuzione del rimpatrio del bene culturale fino a quando la sua salvaguardia risulta garantita al momento del rimpatrio.

(3) L'azione di rimpatrio della Parte contraente si prescrive in un anno dopo che le sue autorità competenti sono venute a conoscenza dell'ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi in 30 anni dopo l'esportazione illecita.

Art. V

(1) I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono a carico del bilancio ordinario dell'autorità competente della Parte contraente attrice.

(2) Al momento del rimpatrio, la Parte contraente attrice deve versare alla persona che ha acquistato il bene culturale in buona fede e che deve restituirlo un'indennità commisurata al prezzo d'acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento del bene culturale.

(3) L'ammontare dell'indennità è fissata dal giudice competente nella Parte contraente in cui è stata promossa l'azione ai sensi dell'articolo III.

(4) Fino al pagamento dell'indennità la persona tenuta a restituire il bene culturale ha su di esso un diritto di ritenzione.

Art. VI

Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo in particolare agli ambienti interessati dall'Accordo, quali le autorità doganali e giudiziarie e le associazioni di categoria del commercio d'arte.

Art. VII

La Parte contraente attrice s'impegna a facilitare che i beni culturali rimpatriati vengano opportunamente protetti, resi accessibili e messi a disposizione per la ricerca e per le mostre sul territorio dell'altra Parte contraente.

Art. VIII

(1) Le autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

- a. nella Repubblica Italiana: il Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b. nella Confederazione Svizzera: il Servizio specializzato in materia di trasferimento di beni culturali (Ufficio federale della cultura), Dipartimento federale dell'interno.

(2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nel quadro delle rispettive competenze.

(3) Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si scambiano i numeri di telefono e di fax e designano, per quanto possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell'altra Parte contraente.

(4) Le autorità competenti si notificano senza indugio, i cambiamenti avvenuti nell'ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. IX

- (1) Le Parti contraenti si notificano per il tramite delle autorità competenti di cui all'articolo VIII del presente Accordo, furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali delle categorie elencate nell'Allegato.
- (2) Le Parti contraenti si notificano senza indugio, le eventuali modifiche intervenute nei rispettivi ordinamenti relativamente al trasferimento dei beni culturali.

Art. X

Nell'esecuzione del presente Accordo le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali, quali la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), l'Interpol (International Criminal Police Organization), l'International Council of Museums (ICOM) e la World Customs Organization (WCO).

Art. XI

- (1) Le autorità competenti secondo l'articolo VIII del presente Accordo verificano l'applicazione dell'Accordo ad intervalli regolari e all'occorrenza propongono modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere l'ulteriore cooperazione nell'ambito degli scambi culturali.
- (2) I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono, alternativamente in Italia e in Svizzera, durante la vigenza del presente Accordo; un incontro può inoltre essere convocato su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare nel caso di modifiche importanti delle disposizioni giuridiche e amministrative applicate al trasferimento dei beni culturali.

Art. XII

Il presente Accordo non pregiudica gli impegni delle Parti contraenti che scaturiscono da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali, di cui Esse sono Parti contraenti.

Art. XIII

- (1) Le autorità competenti secondo l'articolo VIII del presente Accordo possono intrattenere uno scambio di pareri scritti sull'attuazione del presente Accordo, in termini generali o con riferimento a casi particolari, oppure incontrarsi per uno scambio verbale.
- (2) Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sono oggetto di intese tra le Parti contraenti.

Art. XIV

- (1) Le Parti contraenti si notificano la conclusione delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore 30 giorni a far data dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

(2) Il presente Accordo è stipulato per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Esso si rinnova tacitamente ogni volta per un quinquennio, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

(3) L'eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di rimpatrio in corso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 20 ottobre 2006, in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Pascal Couchepin

Per il Governo
della Repubblica Italiana:
Francesco Rutelli

Allegato

I. Pietra

A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, calcare, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, culturali e abitativi quali capitelli, lesene, colonne, acroteri, fregi, stele, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e tarsie marmoree, ecc. Datazione approssimativa: 1000 a.C. – 1500 d.C.

B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie ecc. Datazione approssimativa: 800 a.C. – 800 d.C.

C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali, ecc. Datazione approssimativa: prevalentemente 1000 a.C. – 800 d.C.

D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari, ecc. Datazione approssimativa: prevalentemente 1000 a.C. – 800 d.C.

E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltelli e pugnali, asce e attrezzi per attività artigianali, ecc. Datazione approssimativa: 130 000 a.C. – 800 d.C.

F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone, ecc. Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.

G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli, ecc. Datazione approssimativa: prevalentemente 2800 a.C. – 800 d.C.

II. Metallo

A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Raffigurazioni di animali, persone e divinità, ritratti a busto, ecc. Datazione approssimativa: 1200 a.C. – 800 d.C.

B. Recipienti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci, ecc. Datazione approssimativa: 1000 a.C. – 800 d.C.

C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelabri, ecc. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 800 d.C.

D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro, più raramente in metallo nobile. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l'abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiari, chiavi, serrature, componenti di carri, finimenti per cavalli, ferri di cavallo, catene, campanacci, ecc. Datazione approssimativa: 3200 a.C. – 800 d.C.

F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi e armature. Datazione approssimativa: 2200 a.C. – 800 d.C.

III. Ceramica

A. Recipienti: in ceramica fine e ceramica grezza, in parte decorati, dipinti, ingobbiati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 1500 d.C.

B. Attrezzi/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensili. Molto variegati. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 1500 d.C.

C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi di sego di diversa fattura. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici. Datazione approssimativa: 1200 a.C. – 1500 d.C.

E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d'angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate. Datazione approssimativa: 700 a.C. – 1500 d.C.

IV. Vetro e pasta vitrea

A. Recipienti: in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, vassoi, sigilli di ampolle in vetro. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 1500 d.C.

B. Gioielli/costumi: in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali. Datazione approssimativa: 1000 a.C. – 800 d.C.

V. Osso

A. Armi: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti. Datazione approssimativa: 150 a.C. – 800 d.C.

C. Attrezzi/utensili: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati. Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.

D. Gioielli/costumi: in osso, corno, avorio e zanne. Chiodi, pendenti, ecc. Datazione approssimativa: 10 000 a.C. – 800 d.C.

VI. Legno

A. Armi: In diversi tipi di legno. Frecce, archi, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

B. Attrezzi/utensili: In diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cucchiai, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

C. Recipienti: In diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

VII. Cuoio/tessuto/diversi materiali organici

A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi, ecc. Datazione approssimativa: 50 a.C. – 800 d.C.

B. Abbigliamento: in cuoio, stoffa e fibre vegetali. Calzature, indumenti, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

C. Attrezzi: in fibre vegetali e cuoio. Reti, farette, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C. – 800 d.C.

E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite, ecc. Bracciali, perle, ecc. Datazione approssimativa: 2000 a.C. – 800 d.C.

VIII. Pittura

A. Pittura murale: su intonaco. Pittura murale con diversi motivi. Datazione approssimativa: 700 a.C. – 1500 d.C.

IX. Ambra

A. Gioielli/costumi: in ambra. Elementi ornamentali semplici o configurati. Datazione approssimativa: 1200 a.C. – 800 d.C.